

STATUTO

**OPERA SOCIALE OMNIA
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA CORSO VITTORIO
EMANUELE 193

Numero REA: SA - 508408

Codice fiscale: 09781531216

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n.ro 40588 Raccolta n.ro 26570 Allegato "A"

STATUTO

recante le norme sul FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Costituzione

Art. 1) E' costituita la Società a responsabilità limitata, denominata:

OPERA SOCIALE OMNIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Sede

Art. 2) La società ha sede legale in Salerno (SA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal deposito presso il Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

E' onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica all'Organo Amministrativo, che provvederà alle comunicazioni del caso.

Durata

Art. 3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroghe o anticipato scioglimento da deliberarsi dalla Assemblea dei soci.

Oggetto

Art. 4)

La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, precisamente nel settore dell'educazione, istruzione e formazione nel campo dell'estetica e del make-up con particolare riferimento all'erogazione di tali corsi a persone svantaggiate che siano mirati ad evitare ed a prevenire la dispersione scolastica, nonché al recupero sociale di detenuti, ed all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e diversamente abili. L'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento delle tecniche di make-up, estetica, portamento e dimagranti, amatoriale e professionali favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utili allo scopo, nonché di favorire l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione, l'acquisto e/o la gestione dei relativi immobili, propri o di terzi, adibiti a laboratori estetici, sale prova, ambienti di vario genere e l'acquisto o l'acquisizione delle attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a gare, ed ogni altra attività agonistica o amatoriale ad essa collegata nazionali ed internazionali, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle associazioni e albi competenti. La gestione e la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamen-

to e il perfezionamento nelle attività promosse anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, con esclusione di stampe di quotidiani di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art 2 del D.lgs n.112 del 3/7/2017;

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano:

- a) Adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi della società e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;

- b) la stipulazione dei contratti, di natura privatistica o pubblicistica;

- c) atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative ;

- d) atti di gestione di particolari servizi ed iniziative;

- e) atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi della società;

- f) atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità sociali.

La società inoltre potrà:

- a) lo svolgimento e la promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione in campo culturale, artistico, sportivo e del tempo libero, anche attraverso l'organizzazione di congressi, mostre, esposizioni, studi e ricerche riguardanti oggetti di interesse scientifico, culturale o sportivo; b) la promozione, il sostegno e l'incremento degli interventi di acquisto, manutenzione, protezione o restauro di edifici, anche di carattere storico o artistico, destinati o da destinarsi alle arti, alla musica, allo spettacolo, allo sport ed al tempo libero, nonché gli interventi tesi alla realizzazione di nuove strutture destinate alle medesime finalità; c) la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'immagine e la tradizione culturale ed il patrimonio naturale dei Comuni ITALIANI, anche fungendo da elemento di

collegamento tra gli enti locali ed il pubblico degli utenti dei servizi culturali, turistici e sportivi; d) la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'attività turistica nei Comuni ITALIANI anche in coordinamento e collaborazione con altri enti o società aventi il medesimo oggetto sociale; e) l'organizzazione, produzione, gestione, diffusione e promozione di iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali e sportivi, nonché agli eventi ad essi collegati; f) la promozione, organizzazione e gestione di tutte le attività connesse, integrative e di supporto alle iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, che siano utili alla diffusione ed al progresso della cultura e delle discipline economiche e gestionali applicate al settore dello spettacolo, dello sport e del tempo libero; g) il patrocinio e l'incentivazione di iniziative meritevoli nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, mediante la ricerca e la raccolta di contributi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali da parte di privati, società o enti di qualsiasi natura; h) l'organizzazione, gestione, produzione, distribuzione e finanziamento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero; i) l'organizzazione e gestione di corsi di preparazione e perfezionamento, seminari, convegni, conferenze, congressi, dibattiti in materia teatrale, musicale, culturale e sportiva, nonché in altre materie; j) la promozione di accordi, collaborazioni e scambi di esperienze con associazioni culturali e sportive ed istituzioni analoghe aventi finalità di sviluppo della cultura e dello sport, sia italiane che estere; k) l'attività editoriale finalizzata alla redazione, produzione, realizzazione tecnica, edizione e distribuzione di periodici, libri, incisioni, registrazioni e pubblicazioni di ogni genere in formato cartaceo ed elettronico, ivi compresi gli strumenti multimediali, la radiotrasmissione e la teletrasmissione; l) la promozione e la cessione o concessione di diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistiche ed intellettuali in genere e degli spettacoli teatrali e sportivi in particolare, nonché l'acquisto in proprio, la cessione e la concessione in uso, anche gratuita, dei medesimi diritti; m) l'organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e relazioni pubbliche, ivi comprese le attività di ufficio stampa per manifestazioni ed eventi nell'ambito della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero e delle manifestazioni di natura convegnistica e turistica; n) la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché di attività ricreative e di intrattenimento, in supporto alle attività nel campo della

cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero; o) la gestione diretta o indiretta, anche attraverso contratti di appalto, locazione e simili, di locali destinati a pubblici intrattenimenti, spettacoli teatrali e cinematografici, spettacoli sportivi, convegni e attività congressuale in genere; p) l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre imprese, enti e società, italiane ed estere, assicurando compattezza e continuità di gestione delle partecipazioni; q) il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo, finanziario e tecnico delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate, anche attraverso la fornitura diretta ed indiretta di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale; r) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate o partecipanti, nonché il rilascio a favore delle stesse di avalli, garanzie finanziarie e fideiussioni; s) l'acquisto di crediti d'impresa, come disciplinato dalle norme del codice civile, esclusivamente nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate; t) la prestazione di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale, nei confronti di imprese, enti e società, italiane ed estere; u) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la lottizzazione la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, sia in economia che in appalto, nonché la gestione dei programmi di edilizia convenzionata; v) la concessione in locazione, in noleggio o in uso a soci ed a terzi di attrezzature, impianti, automezzi, macchinari nonché di locali attrezzati ad uso commerciale, industriale o di ufficio e corredati dei relativi servizi; w) la gestione tramite contratti di appalto, affidamento, concessione, o tramite qualsiasi altro strumento giuridico, di servizi pubblici e attività di pubblico interesse, di impianti sportivi, campeggi, parcheggi, biblioteche, musei, fiere e simili. Tutte le attività sopra menzionate potranno essere svolte direttamente o anche indirettamente, attraverso società partecipate o contratti con soggetti terzi; la società potrà inoltre partecipare, nell'ambito delle attività sopra menzionate, a gare di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di contratti di prestazione di servizi o fornitura di beni ad amministrazioni pubbliche o comunque a stazioni appaltanti ai sensi delle norme pro tempore vigenti in materia.

La società potrà inoltre prestare o ricevere fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere garanzie personali e

reali, anche nell'interesse e per conto di terzi, purché al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa, ai fini della gestione della propria liquidità, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri, purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali la Società medesima presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente.

a) tutela, catalogazione, gestione e restauro dei beni culturali; e al fine di educare a concetti di tutela, valorizzazione, promozione e costruzione del patrimonio culturale e ambientale, fornire una educazione alla cittadinanza democratica, senso civico fortemente sviluppato e critico; dotare i bambini e i ragazzi di strumenti atti alla costruzione collettiva della città del futuro, abitata da individui aperti alla socialità, alla collaborazione, alla interculturalità e alla sostenibilità del territorio;

b) promozione di manifestazioni culturali, iniziative didattiche e laboratoriali di diverso genere per giovani, adulti, anziani e per bambini anche in comunità protette o case famiglia; collaborare con la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, e con privati mediante attività artistiche e laboratori di arti plastiche e visive, arti sceniche, danza creativa, musica, canto, teatro, laboratori di costruzione e animazione di oggetti educative civica e educative stradale, Promuovere attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi sia normodotati che diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi nella società odierna, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale ed interculturale;

c) progettare e realizzare, o anche solo partecipare a eventi culturali, mostre, conferenze, dibattiti, convegni, seminari, performance, spettacoli teatrali, allestimenti e installazioni, produzioni di video, proiezioni di files e documenti, concerti;

d) organizzare lezioni-spettacolo, corsi di teatro, di danza, di manipolazione creativa, di disegno e pittura, di scrittura creativa, di musica e iniziative varie, aperti alla comunità e alla città in generale;

e) svolgere attività editoriale artistica, curando la creazione di siti internet, materiale informatico ed audiovisivo per la diffusione e divulgazione delle attività; predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito Internet, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per

tutti coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica delle attività.

Prestando la propria attività ai servizi sociali, potrà promuovere iniziative atte a favorire il benessere psico fisico delle persone disabili, a potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettuali ed artistiche, e ad affermare la loro dignità e il loro diritto allo studio, al lavoro, alla fruizione del patrimonio storico artistico italiano, all'inserimento ed integrazione sociale; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della arteterapia e musicoterapia, un sollievo al proprio disagio; nonché promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui vari temi che l'handicap comporta. Potrà a tal fine organizzare feste, ritrovi e incontri, fiere, mercatini, gemellaggi, esibizioni, manifestazioni per scopi umanistici e di beneficenza per soggetti svantaggiati ed enti sociali di ogni tipo, esibizioni per l'unione dei popoli e la pace, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito cittadino, regionale, nazionale e internazionale.

Fermo restando quanto disposto in precedenza, potrà curare la raccolta e diffusione di materiali oggetto di espressioni artistiche, la redazione e l'edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali e spazi per lo svolgimento di esse. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un luogo di ristoro; nonché diffondere la conoscenza e ampliare la cultura artistica letteraria e musicale nel mondo giovanile e non, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.

Nell'ambito delle proprie attività, può collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati, artisti e/o terzi in genere.

Potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; prestare loro attività di consulenza artistica e psicosociale.

Può, inoltre, compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

La società potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mo-

bili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno ed ipoteca sui beni sociali.

Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nonché organizzare eventi con somministrazione di cibi e bevande, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.

La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti locali.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, (loro modifiche, proroghe ed integrazioni) per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste per la comunità europea.

Le attività di cui sopra sono esercitate in via stabile e principale intendendosi con ciò che i relativi ricavi siano superiore al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale secondo i criteri definitivi dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Dlgs. del 3 luglio 2017 N. 112.

Capitale sociale

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote a norme di legge.

Aumento del Capitale sociale - Finanziamenti soci

Art. 6) La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

L'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti potrà essere effettuato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2481-bis c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale, in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso o gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ammissione ed Esclusione dei soci

Art. 7) L'ammissione e l'esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolati secondo il prin-

cipio di non discriminazione.

Contro eventuali dinieghi di ammissione ed eventuali provvedimenti di esclusione si può far ricorso all'Assemblea dei soci, che decide con le maggioranze di cui all'ultimo comma del successivo Art. 11).

Recesso

Art. 8) I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

I soci receduti hanno diritto al rimborso delle partecipazioni sociali nei limiti previsti dalla disciplina dell'impresa sociale (art. 3, comma 2 DLgs. 112 del 3 luglio 2017) ed in ogni caso mai in misura superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a del citato articolo.

Decisioni dei Soci

Art.9) I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di controllo ed eventualmente del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo quattro, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g) il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- 1) mediante deliberazione assembleare;
- 2) mediante consultazione scritta;
- 3) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti lettere d), e) et f), debbono essere adottate in

ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Assemblea

Art. 10) L'assemblea è convocata su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge o dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede della società - purchè in Italia, con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, spediti ai soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, organo di controllo o dipendente della società o di società controllanti e/o controllate. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (quest'ultimo se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Laddove gli amministratori, e/o l'organo di controllo (quest'ultimo se nominato), non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta diretta al presidente dell'assemblea, e da questi esibita in adunanza, e conservata agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 11) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 c.c. e per la nomina dei liquidatori è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Svolgimento dell'Assemblea

Art. 12) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina il segretario.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di informativa, legittimità ed identificazione dei partecipanti.

Decisioni mediante consultazione scritta

o sulla base del consenso espresso per iscritto

Art. 13) Salvo quanto sopra precisato, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. In particolare dette decisioni potranno essere assunte:

- mediante consultazione scritta promossa dall'Amministratore Unico o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

A tal fine l'Amministratore Unico o l'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Per il calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

- sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Amministrazione

Art. 14) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da due o più amministratori con firma congiunta o disgiunta; salvo in ogni caso le riserve di cui all'art. 2475, ultimo comma;
- c. da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Adunanze del consiglio di amministrazione

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e all'organo di controllo (quest'ultimo se nominato), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo (quest'ultimo se nominato).

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di informativa, legittimità ed identificazione dei partecipanti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Poteri dell'organo amministrativo - Suoi ausiliari

Art. 16) L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società,

senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea o alle decisioni dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Rappresentanza

Art. 17) La rappresentanza legale della società, conformemente al sistema di amministrazione adottato, spetta all'Amministratore Unico, agli amministratori con firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, ai singoli consiglieri delegati, se nominati; allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.

Compensi degli amministratori

Art. 18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ovvero di un compenso purché nei limiti dell'art. 3, comma 2 lettera a) del DLgs. 112 del 3 luglio 2017.

Organo di controllo

Art. 19) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera a) del DLgs. 112 del 3 luglio 2017, l'assemblea nomina un Sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 c.c. e 2399 c.c.. Il Sindaco ha funzione di controllo interno ed ha i compiti previsti dal citato art. 10, comma 2, lettera a) del D.Lgs 112/2017

Il Sindaco resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'emolumento spettante al sindaco è determinato dalle tariffe professionali, se non è fissato dai soci all'atto della nomina.

Qualora l'Organo di controllo, oltre al controllo sulla gestione eserciti anche la revisione legale dei conti, esso dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.

2435-bis del c.c., la revisione legale dei conti e' esercitata da un Revisore Legale o da una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Scritture contabili - Esercizio Sociale - Bilancio

Art. 20) La società deve tenere un libro giornale ed un libro degli inventari in conformita' alle disposizioni del codice civile applicabile e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il Bilancio redatto secondo le norme di riferimento.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso e nei limiti della legge.

Utili

Art. 21) La società deve destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento di patrimonio. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di, gestione, nonché di fondi e di riserve comunque denominati in favore di amministratori, di soci, di partecipanti, lavoratori e collaboratori o altri componenti degli organi sociali.

Si considerano distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'art. 3, comma 2 del DLgs. 112 del 3 luglio 2017. L'assemblea puo' deliberare la destinazione di una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti all'aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui all'art., 3, coma 3 del DLgs 112 del 3 luglio 2017.

trasformazione - fusione - scissione e cessione di azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte del cessionario.

Detti atti devono essere posti in essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il

Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti indicati allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformita', ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia di detti atti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 22) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per volonta' dei soci.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori. L'Organo Amministrativo contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulle modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del DLgs. 112 del 3 luglio 2017, e' devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Lavoro nell'impresa sociale

Art. 23) L'Impresa adotta appositi regolamenti aziendali nei quali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attivita' secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 2 e 3 del DLgs. 112/2017.

I lavoratori dipendenti, gli utenti nominano un rappresentante comune che possa intervenire all'assemblea dei soci qualora questa venga convocata per decisioni che li riguardino direttamente. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'art.11 del DLgs. 112/2017 i soggetti innanzi indicati hanno la facolta' di nominare almeno un componente sia dell'organo di Amministrazione che di controllo.

I lavoratori della società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non puo' essere superiore al rappor-

to uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La società da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ogni caso le attività di volontariato possono essere usate in misura complementare non sostitutiva rispetto agli operatori professionali.

Norme di Rinvio

Art. 24) Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento al Decreto Legislativo 112/2017 alle norme relative al terzo settore e, in quanto applicabili, alle norme previste dal codice civile in materia per le società a responsabilità limitata.

Firmato: Luana Formicola, Ascione Gaetanina, Andrea Tascino, Vincenzo Blasi, Barrella Anna, Carmela Mastantuoni, Roberto Chiari Notaio, Sigillo.Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette nei termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno.